

DELIBERA N. 266/12/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 3/12/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELE A DI ABBANEO ALFREDO S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 (E DELL'ARTICOLO 24 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 236/01/CONS DEL 30 MAGGIO 2001 NONCHE' DELL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERA N. 129/03/CONS DEL 16 APRILE 2003) RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante *"Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento"*;

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante “*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante “*Attuazione della nuova Organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2009, n. 25, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo Regolamento Relativo Alla Radiodiffusione Televisiva Terrestre In Tecnica Digitale*” che ha abrogato la delibera n. 435/01/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*”;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio coordinamento attività ispettive di questa Autorità con il supporto del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, conclusesi con il processo verbale del 5 ottobre 2011 trasmesso all’Ufficio Registro degli operatori di comunicazione in data 16 novembre 2011, è emerso che la società “Tele A di Abbanco Alfredo S.p.A.” - c.f. 04781560638, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (di seguito “ROC”) al numero 8886 in qualità di soggetto esercente l’attività di radiodiffusione, non ha trasmesso le prescritte comunicazioni annuali telematiche al ROC fino all’anno 2010;

CONSIDERATO, altresì, che, alla luce delle predette verifiche, la comunicazione annuale telematica 2011 (relativa all’anno 2010) trasmessa al ROC, in data 19 maggio 2011 (proc. n. 762631), dalla predetta società risulta incompleta con riferimento ai modelli relativi alle attività svolte;

CONSIDERATO, inoltre, che in sede d'ispezione avvenuta in data 5 ottobre 2011, la società "Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A." non è stata in grado di esibire, tra le altre, la documentazione comprovante l'avvenuto invio delle comunicazioni annuali al ROC per gli anni 2007 – 2010 e che con nota del 9 novembre 2011 la stessa società, non trasmettendo le comunicazioni annuali richieste, ha prodotto, unicamente, la copia della comunicazione annuale telematica inviata in data 19 maggio 2011 al sistema informativo automatizzato del ROC che risultava incompleta;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro, n. 3/12/ISP del 9 febbraio 2012, notificato in data 14 febbraio 2012, con il quale veniva contestata alla società "Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A." - c.f. 04781560638 - con sede legale in Napoli (NA), alla via Benedetto De Falco n. 16, c.a.p. 80136, in applicazione dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento degli stessi, previsto dagli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (e, precedentemente, dall'art. 24 dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS nonché dall'art. 2 della delibera n. 129/03/CONS), violazione reiterata negli anni 2007 (comunicazione annuale 2007 relativa all'anno 2006), 2008 (comunicazione annuale 2008 relativa all'anno 2007), 2009 (comunicazione annuale 2009 relativa all'anno 2008), 2010 (comunicazione annuale 2010 relativa all'anno 2009) e 2011 (comunicazione annuale 2011 relativa all'anno 2010 per la quale si contesta il mancato aggiornamento dei dati in conformità a quanto disposto dall'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché di motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna delle cinque violazioni contestate, nella misura pari a due volte il minimo edittale corrispondente complessivamente ad un totale di euro 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione delle comunicazioni annuali prescritte ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli Operatori di Comunicazione volta a significare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da ritenersi compromesse dall'adozione di una sanzione pari a due volte il minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società "Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A." - c.f. 04781560638 - con sede legale in Napoli (NA), alla via Benedetto De Falco n. 16, c.a.p. 80136, di pagare la somma di € 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (e, precedentemente, dall'articolo 24 dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS nonché dall'articolo 2 della delibera n. 129/03/CONS), per non aver provveduto ad inviare le prescritte comunicazioni annuali telematiche, nei termini e nelle modalità prescritte, con riferimento agli anni 2007 – 2011.

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dagli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

INGIUNGE

alla società "Tele A di Abbanco Alfredo S.p.A." di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 266/12/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*DEL. N. 266/12/CONS*".

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 7 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola